

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.

Ai sensi art.1 comma 142 legge 296/2006 e Dlgs 360/1998 e s.m.i.

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita *(a norma dell'art. 48, comma 10 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10 della L. 16 giugno 1998, n. 191)* dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 della L. 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 della L. 23 dicembre 1999, n. 488.

4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2

Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Castelletto Merli, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Castelletto Merli, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4

Criteria di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota deliberata dal Comune come previsto dal successivo art. 5 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), nel rispetto delle vigenti normative

Art. 5

Determinazione dell'aliquota

1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il Comune di Castelletto Merli, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, determina che la misura dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata in **0,2** punti percentuali

Art. 6

Variatione dell'aliquota

1. Per gli anni successivi al 2007 la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione di Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e dell'art. 1 comma 142 legge 296/2006.

2. La deliberazione di cui al comma 1 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 7

Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche così come stabilito dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente, così come determinato ai sensi

dell'art. 4 del presente Regolamento, l'aliquota deliberata dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 8

Esenzioni

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, inserito dall'art. 1, comma 142 della legge 27/12/2006, n. 296 non vengono fissate soglie di esenzione

Art. 9

Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. n. 471, n. 472 e n. 473 del 18/12/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Art. 10

Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il **1° gennaio 2007**.